

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2008
Modificato con referendum postale del marzo 2009

Depositato il 4 giugno 2009 alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo di Roma
ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

La "Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro" è Ente Morale riconosciuto con Decreto 26 Febbraio 1925 n. 263. Gli insigniti dell'Ordine al Merito del Lavoro "Cavalieri del Lavoro", che vi si iscrivono ne costituiscono gli associati. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro resterà vigente sino al suo scioglimento.

Art. 2

La sede della Federazione è in Roma.

Art. 3

La Federazione si propone di:

- a) tenere alto - insieme con il prestigio dell'Ordine e della Federazione - l'importanza del lavoro affermandone i valori spirituali, sociali e culturali;
- b) partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo economico e sociale, diffondendo specialmente fra i giovani i valori umani e morali del mondo del lavoro;
- c) stimolare specifiche manifestazioni associative volte a valorizzare qualificate realizzazioni imprenditoriali;
- d) contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione all'etica del lavoro e ai valori promossi dalla Federazione, alla loro introduzione al mondo dell'impresa anche con provvidenze a favore degli studenti disagiati e di quelli particolarmente dotati che intendano condurre studi universitari o di pari livello, frequentare corsi di specializzazione o post lauream, svolgere attività di ricerca, estendendo tali provvidenze ai figli di cittadini italiani residenti all'estero e ai figli di lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o deceduti per cause di servizio. Detti fini precedenti sono perseguiti, attraverso l'attività del Collegio Universitario "Lamaro-Pozzani" di Roma e/o mediante altre Istituzioni della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;
- e) favorire i rapporti di solidale amicizia fra tutti gli Associati, anche con iniziative atte a sviluppare le relazioni fra i Gruppi Regionali di cui al successivo Art. 4;
- f) curare l'Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro al fine di illustrare le opere da essi compiute in ogni campo di attività, e raccogliere, perché siano tramandate nel tempo, le notizie biografiche dei Cavalieri; e nel contempo conservare memoria della vita della Federazione e delle sue principali estrinsecazioni;
- g) aiutare con mezzi finanziari i Cavalieri del Lavoro e le loro famiglie che venissero a trovarsi in condizioni disagiate.

La Federazione, per realizzare i sopra detti scopi, potrà creare o partecipare a consociazioni od organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano come scopo la promozione o il riconoscimento dei suoi stessi valori, nonché ad organizzazioni per la formazione culturale ed educativa che perseguano le sue stesse finalità, anche attraverso appositi organismi.

La realizzazione degli scopi della Federazione sarà attuata dal Consiglio Direttivo, secondo le

direttive della Assemblea dei soci.

TITOLO II GRUPPI REGIONALI Art. 4

I Cavalieri del Lavoro si riuniscono in Gruppi Regionali e interregionali che sono anche organo di collegamento tra la Federazione e gli associati. I Gruppi Regionali sono:

- a) Gruppo Piemontese (Regione Piemonte, Regione Valle D'Aosta);
- b) Gruppo Lombardo (Regione Lombardia);
- c) Gruppo Triveneto (Regione Veneto, Regione Trentino-Alto Adige, Regione Friuli Venezia Giulia);
- d) Gruppo Ligure (Regione Liguria);
- e) Gruppo Emiliano Romagnolo (Regione Emilia-Romagna);
- f) Gruppo Toscano (Regione Toscana);
- g) Gruppo Centrale (Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Sardegna);
- h) Gruppo del Mezzogiorno (Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria);
- i) Gruppo Siciliano (Regione Sicilia).

La Federazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può costituire Gruppi Settoriali o intersettoriali, Comitati, Commissioni etc. ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per meglio realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 5

I Gruppi Regionali sussistono mediante l'adesione di almeno quindici associati. Lo scioglimento dei Gruppi Regionali, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione. Lo scioglimento può essere motivato dal venire meno del numero minimo, di cui al precedente comma 1. Tuttavia, il Consiglio Direttivo della Federazione può consentire la sussistenza di Gruppi con minor numero di componenti.

Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono recepire il principio dell'avvicendamento, determinando la durata delle cariche sociali e conformarsi il più possibile a quella stabilita dallo Statuto della Federazione. Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono altresì uniformarsi ai regolamenti e alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo della Federazione per la tutela del prestigio dell'Ordine della Federazione e riconoscere la necessità del coordinamento della propria attività con quella della Federazione.

Ogni deliberazione presa dai Gruppi, che non rivesta carattere puramente interno, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione.

Art. 6

I Gruppi Regionali, in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo della Federazione, propongono all'Assemblea Generale due propri rappresentanti dei quali uno è preferibilmente il Presidente del Gruppo proponente.

Art. 7

Qualora, per qualsiasi causa, un Gruppo Regionale si sciolga, i suoi associati possono aggregarsi ad altro Gruppo.

Ogni associato alla Federazione può far parte di uno o più Gruppi contemporaneamente. I Cavalieri del Lavoro possono associarsi ai Gruppi Regionali solo previa iscrizione alla Federazione.